

## Scheda informativa sull'attuazione del progetto di live streaming con Ringier Sports AG

Il 16 settembre 2024, la Federazione svizzera di pallamano («SHV») e Ringier Sports AG («RED+») hanno stipulato un contratto relativo alla concessione in licenza dei diritti mediatici e allo streaming delle partite di pallamano tramite la piattaforma RED. In esso, la SHV e la RED hanno stabilito le condizioni per un contratto di collaborazione e licenza ancora da concludere relativo alla registrazione audiovisiva e alla trasmissione (streaming) delle partite di pallamano in Svizzera, alla gestione di una cosiddetta piattaforma OTT (Over-the-top) e la fornitura di ulteriori servizi da parte di RED.

Per la realizzazione del progetto, la SHV necessita del sostegno delle sue associazioni membri, in particolare per quanto riguarda l'installazione delle telecamere necessarie nei palazzetti dello sport e l'informazione delle persone interessate dalla trasmissione dal punto di vista della protezione dei dati. A tal fine è necessario elaborare un concetto di protezione dei dati per la trasmissione delle singole partite.

### 1 Concetto di protezione dei dati

Durante la registrazione audiovisiva e la trasmissione delle partite vengono trattati i dati personali delle persone visibili nelle registrazioni. A tal fine devono essere rispettate le disposizioni della legge svizzera legge sulla protezione dei dati ("LPD").

La LPD prevede principi di trattamento secondo i quali il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito, secondo buona fede buona fede e in modo proporzionato. Inoltre, i dati personali possono essere raccolti solo per uno scopo specifico e riconoscibile dalla persona interessata e possono essere trattati solo in modo compatibile con tale scopo. I dati personali devono essere distrutti o rendere anonimi non appena non sono più necessari per il trattamento. Chi tratta dati personali deve accertarsi della loro correttezza.<sup>1</sup> Se i dati personali vengono trattati in contrasto con questi principi, ciò deve essere giustificato (i) dal consenso dell'interessato, (ii) da un interesse pubblico o privato prevalente o (iii) dalla legge.<sup>2</sup>

In questo contesto, per la registrazione audiovisiva delle partite occorre prestare particolare attenzione ai seguenti punti:

#### (a) Proporzionalità e adeguatezza della registrazione

Non è consentito effettuare registrazioni in eccesso e quindi raccogliere più dati personali di quanto sia realmente necessario. Pertanto, dovrebbero essere registrati solo il campo di gioco e gli altri

---

<sup>1</sup> Cfr. art. 6 LPD.

<sup>2</sup> Cfr. art. 30 segg. LPD.

partecipanti. Gli spettatori devono essere registrati solo se ciò non può essere evitato. In questo caso, gli spettatori devono essere registrati solo come massa e non come singoli individui.

(b) Riconoscibilità

La registrazione deve essere riconoscibile per i partecipanti e gli spettatori. Ciò significa che le telecamere devono essere posizionate in modo visibile (e non nascoste) e i partecipanti e gli spettatori devono essere informati della registrazione.

(c) Consenso

Ogni persona ha fondamentalmente il diritto alla propria immagine. Pertanto, le registrazioni possono essere pubblicate solo se le persone che vi compaiono hanno dato il loro previo consenso, anche se è sufficiente un consenso implicito. Tale consenso deve essere dato volontariamente e su base informata. I partecipanti (cioè, giocatori, allenatori, arbitri, funzionari, ecc.) possono quindi partecipare alle partite solo se hanno preventivamente acconsentito al trattamento dei dati secondo la scheda informativa la protezione dei dati. Si può presumere un consenso (implicito) presumere che vi sia consenso (implicito) se i partecipanti si iscrivono o partecipano a una partita e non si oppongono al trattamento dei dati. In caso contrario, la partecipazione alla partita deve essere. Gli spettatori devono essere informati della registrazione tramite avvisi ben visibili all'ingresso della sala. Anche l'ingresso nella sala può essere considerato come un consenso. (implicito)

## 2 Attuazione

### 2.1 Delega delle informazioni alle associazioni

(a) Rispetto delle linee guida sulla protezione dei dati delle partite registrate

Le associazioni devono rispettare in ogni momento le disposizioni della guida alla protezione dei dati relative alle partite registrate. Ciò è previsto dal nuovo art. 35 del WR.

(b) Scheda informativa sulla protezione dei dati relativi alle partite registrate per i partecipanti

All'inizio della stagione 25/26, ma comunque al più tardi prima della loro prima partita per la rispettiva società, il foglio informativo sulla protezione dei dati relativi alle partite registrate e informarli della registrazione delle future partite, nonché della possibilità e delle conseguenze di un rifiuto del consenso. Ogni club deve garantire che partecipino a una partita solo quei partecipanti che, dopo aver ricevuto le informazioni, informati, acconsentano alla registrazione della partita e non si siano opposti.



(c) Avviso all'ingresso della palestra

Le associazioni devono provvedere affinché all'ingresso della palestra e in altri punti idonei (ad es. dietro la cassa) sia apposto un avviso (secondo la guida alla protezione dei dati delle partite registrate) che informi che le partite vengono registrate e che, entrando nella palestra, lo spettatore acconsente a tale registrazione. Se per le partite vengono emessi o venduti biglietti, l'avviso corrispondente può essere stampato su di essi.

Per una migliore leggibilità, viene utilizzata esclusivamente la forma maschile. Tutti i riferimenti a persone si applicano a entrambi i sessi.